

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/DCF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Coppa Italia TIMVISION

Risultati gare del 2 Settembre 2020 – Turno preliminare - Andata

SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE
A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.

A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE
SSDSRL US CITTA DI PONTEDERA CF

VDGS
0 - 1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Sig. Pietro Vetrugno, nella seduta del 3 settembre 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Coppa Italia TIMVISION – Turno preliminare - Andata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 2 Settembre 2020

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Gara SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE - A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE:

il Giudice sportivo

- visto il referto della gara SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE- ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE, terminata con il risultato di 1-0;

- rilevato che la calciatrice SOSSELLA Valentina, già tesserata della società ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE ha preso parte, in data 2 febbraio 2020 alla gara ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE - SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE, quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2019/2020 ed a seguito della medesima le è stata comminata la squalifica per una gara per "Recidiva in Ammonizione (Il Infraz)", di cui al C.U. n. 49 del 5 febbraio 2020 pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti;

- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata, come emerge con nitore dal fatto che la società ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE non acquisiva il diritto a disputare la semifinale della competizione e, quindi, quella è

stata l'ultima gara disputata dalla ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE, nella Coppa Italia della stagione sportiva. Oltre ad essere avvenuta la nota interruzione dell'attività sportiva a causa del COVID-19;

- rilevato che tale squalifica, pertanto, doveva essere scontata nella presente stagione sportiva, in cui la ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE risulta prendere parte alla Coppa Italia della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C., ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 21 C.G.S. la calciatrice SOSSELLA Valentina non abbia scontato la sanzione inflitta in quanto doveva scontare la giornata di squalifica nella prima giornata utile della Coppa Italia della Divisione Calcio femminile della F.I.G.C. stagione sportiva 2020/21;

- rilevato che, pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva la calciatrice SOSSELLA Valentina, schierata dal 1° minuto del primo tempo dalla ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto:

- ricorrono, pertanto gli estremi dell'art. 10 comma 6 del codice di Giustizia Sportiva che prevede la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3; pur essendo il risultato acquisito sul campo già favorevole alla società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE rileva che sia una competizione di Coppa Italia con gara di ritorno, quindi trova applicazione la perdita della gara col risultato di 3-0 in favore della società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE in quanto più favorevole

PQM

delibera di infliggere alla ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3

Ammonizione alla Società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE

Per inosservanza all'obbligo di diffusione del messaggio antiviolenza (R.A. e audizione telefonica A.)

Ammenda alla società di € 150,00 SSDSRL US CITTA DI PONTEDERA CF

Per inosservanza delle disposizioni del C.U. 235/a del 26/06/2020 lettera H - punto 3, non avendo redatto la distinta di gara "on-line".

Ammenda alla società di € 150,00 SSDSRL US CITTA DI PONTEDERA CF

Per inosservanza delle norme stabilite dall'art .66 delle N.O.I.F. e dal C.U. n.235/A del 26 giugno 2020 della F.I.G.C. avendo inserito in distinta e consentito l'accesso nel recinto di gioco di operatore sanitario non tesserato per la Società, in quanto privo dell'autorizzazione del Settore Tecnico (R.A. - Comunicazione Ufficio Tesseramento Settore Tecnico).

A CARICO DELLE CALCIATRICI

AMMONIZIONI

Prima Sanzione Diffida

BALESTRO FRANCESCA (A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE)

MAGRI SERENA (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

VISCARDI CHIARA (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R010050330900000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitate sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 3 Settembre 2020

IL RESPONSABILE
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE
Ludovica Mantovani